



LEGGE 29 settembre 1986 n. 107 (pubblicata il 2 ottobre 1986)

Modifiche alla Legge N. 37 del 1975 sulla Cassa Integrazione Guadagni.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 29 settembre 1986.

Art. 1

La Legge n. 37 del 1975 viene integrata dalle disposizioni contenute negli articoli che seguono.

Art. 2

L'art. 1 della Legge n. 37 del 1975 è così formulato:

"Ai lavoratori di cui all'art.19 della Legge 22 dicembre 1955, n. 42, dipendenti dalle imprese industriali, dalle imprese artigianali dei settori di produzioni ed artistiche tradizionali, dalle imprese dell'edilizia, ai salariati dello Stato e delle Aziende Autonome di Stato spetta l'integrazione salariale quando siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto, per contrazione o sospensione dell'attività produttiva dovuta a:

- 1) causa di forza maggiore;
- 2) situazione temporanee di mercato;
- 3) crisi economiche - ristrutturazioni - riconversioni aziendali;
- 4) stato di ristrutturazione."

Art. 3

Lo stato di ristrutturazione di cui al p. 4) dell'articolo precedente è dichiarato con Decreto Reggenziale a seguito di accordo con le parti sociali sulla base di una proposta articolata, avanzata dalle aziende interessate e quando queste abbisognano di profonde modificazioni a livello commerciale, di impiantistica e di organizzazione del lavoro tendente al mantenimento dei livelli occupazionali.

Art. 4

Lo stato di ristrutturazione non può superare il periodo massimo di mesi 6, durante il quale i lavoratori interessati da riduzione o sospensione dell'attività lavorativa hanno diritto ad una integrazione salariale nella misura del 75% della retribuzione netta effettiva, che sarebbe spettata ai

lavoratori per le ore di lavoro non prestate comprese dalle ore zero ed il limite dell'orario settimanale contrattuale e non è assoggettata a contribuzione.

La misura della integrazione non può comunque essere superiore al 75% della retribuzione massima corrente per la qualifica "V categoria 1° livello" al momento della corresponsione della integrazione.

I periodi di integrazione salariale non interrompono il rapporto di lavoro e sono computabili ai fini della maturazione dei diritti di legge e contrattuali, gli oneri relativi a ferie e gratifica natalizia sono a carico del fondo della Cassa Integrazione Guadagni; quelli relativi a festività e indennità di anzianità sono a carico del datore di lavoro.

Art. 5

L'art. 18 della Legge n.37 del 1975 è sostituito dal seguente:

"Il Dicastero del Lavoro in accordo con le organizzazioni Sindacali e le Associazioni dei datori di lavoro potrà provvedere ad istituire corsi di qualificazione o riqualificazione professionale al fine di salvaguardare le condizioni salariali e normative conseguite dai lavoratori e realizzare le condizioni necessarie per il processo di ristrutturazione relativamente alle mansioni affidate ai lavoratori.

Il lavoratore cessa dal beneficio dell'integrazione salariale quando, senza giustificato motivo, non partecipa ai corsi di cui sopra.

La copertura assicurativa contro gli infortuni è estesa ai partecipanti dei corsi suddetti.

Il trattamento di integrazione salariale può essere cumulato con eventuali compensi previsti per i corsi e derivanti da specifici accordi che non potranno però concorrere a far superare il 100% del salario sul quale è stata calcolata l'indennità stessa. Tale integrazione è esente da contribuzione".

Art. 6

I lavoratori che godono della integrazione salariale di cui all'art. 1 della Legge n. 37 del 1975 e della presente legge potranno essere chiamati a svolgere lavori socialmente utili secondo modalità e criteri da stabilirsi mediante contrattazione su ogni singola iniziativa.

Anche in questo caso, il trattamento d'integrazione salariale può essere cumulato con eventuali compensi previsti in specifici accordi, ma non potrà però concorrere a far superare il 100% del salario sul quale è calcolata la indennità stessa; tale integrazione è esente da contribuzione.

Art. 7

La presente legge entra in vigore il 5° giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 30 settembre 1986/1686 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Marino Venturini - Ariosto Maiani

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Alvaro Selva